DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1990

che riconosce che la produzione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate, in considerazione delle loro caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, è vietato, fino al 31 agosto 1996, qualsiasi nuovo impianto di vite; che la stessa disposizione prevede tuttavia la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare, per la campagna viticola 1990/1991, nuovi impianti per i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione, a causa delle loro caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda;

considerando che ha richiesto l'applicazione di tale disposizione per taluni v.q.p.r.d. il governo italiano, in data 15 dicembre 1989 e in data 25 maggio 1990;

considerando che l'esame di tali domande consente di constatare che i v.q.p.r.d. in oggetto posseggono i requisiti previsti purché, per l'insieme dei v.q.p.r.d. prodotti in una stessa regione, non si aumentino oltre i limiti previsti dal governo italiano le superfici destinate alla loro produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato adempiono ai presupposti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, fatta salva l'osservanza, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, dell'aumento di superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

V.q.p.r.d.	Superfici (ha)
ITALIA	
Emilia-Romagna	
Colli piacentini	168,3394
Colli di Parma	23,0840
Friuli-Venezia Giulia	
Aquileia	64,4779
Carso	7,5925
Colli orientali del Friuli	135,6215
Collio	76,7979
Grave del Friuli	401,0593
Isonzo	94,0883
Latisania	8,9480
Lison-Pramaggiore	1,2740
Umbria	
Orvieto Orvieto classico	367,5574
Sagrantino di Montefalco	27,70
Sardegna	
Vermentino di Sardegna	395,5580
Cannonau di Sardegna	125,7800
Carignano del Sulcis	37,3600
Trento	
Trentino	173,2719
Teroldego Rotaliano	9,0903
Lombardia	
Lugana bianco	38,8841
Francia corta	124,9630
Lazio	
Frascati	14,9200
Velletri	13,6470
Marino	3,6980
Zagarolo	0,4080
Colli Albani	6,0000
Montecompatri Colonna	1,1500
Cerveteri bianco	13,0934
Marche	
Bianchello del Metauro	263,6000
Verdicchio dei Castelli di Jesi	527,1500
Verdicchio di Matelica	117,0620